

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6417 del 17/12/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO PISCICOLTURA E DI OCCUPAZIONE CON CONDOTTA DI ADDUZIONE COMUNE: ARGENTA (FE) - CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA DI PESCICOLTURA TRAVASONI GIANFRANCO CODICE PRATICA N. BO16A0075 e BO17T0022
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6609 del 16/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO PISCICOLTURA E DI OCCUPAZIONE CON CONDOTTA DI ADDUZIONE

COMUNE: ARGENTA (FE)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA DI PESCICOLTURA TRAVASONI
GIANFRANCO

CODICE PRATICA N. BO16A0075 e BO17T0022

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche e in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

visto che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al

rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto le istanze presentate dalla Impresa individuale AZIENDA AGRICOLA DI PISCICOLTURA TRAVASONI ENRICO, nato ad Argenta il 01/05/1938, P.I. 00061660387 e C.F. TRVNR38E01A393H, con sede legale ad Argenta(Fe), in via Rotta Martinella n. 1, assunte il 12/12/2016 prot. n. PGB0/2016/23513 e il 29/03/2017 prot. n. PGB0/2017/6946, relative a:

a) istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali del Fiume Reno, sponda sinistra, in comune di Argenta (Fe), con opera di presa fissa esistente costituita da un sifone con tubazione in ferro del diametro di 300 mm. e rete plastificata a protezione dell'opera di presa, identificata al NCT del medesimo comune al foglio 189, fronte map. 86, per una portata massima di 90 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 64.225 mc, per attività di itticoltura(pratica BO16A0075);

b) istanza di concessione di occupazione di aree demaniali per attraversamento in sponda sinistra del Fiume Reno, con sifone esistente connesso al prelievo per la medesima attività di itticoltura, costituito da condotta in ferro che attraversa la golena e l'argine per una lunghezza di 65,28 m e del diametro di 300 mm. con in sommità un tubo in pvc per l'aspirazione dell'aria, identificata nelle aree al NCT nel Comune di Argenta al Foglio 189, antistante il mappali 86, (pratica BO17T0022);

e le successive integrazioni alla relazione tecnica assunte al Prot.n. PGB0/2017/6946 del 29/03/2017 e PG/2020/48665 del 31/03/2020 con cui vengono definiti i volumi massimo di prelievo e la portata massima e chiariti i calcoli in relazione ai fabbisogni e dimensione impianto;

Vista la comunicazione, assunta il 12/07/2021 PG.2021.108328, di TRAVASONI GIANFRANCO nato ad Argenta (Fe) il 09/02/1978 C.F. TRVGFR78B09A393Q con la quale chiede il subentro al titolo concessorio, in qualità di unico erede di TRAVASONI ENRICO, con l'Impresa individuale AZ.AGR. DI PESICULTURA TRAVASONI GIANFRANCO P.IVA 02075910386, C.F. TRVGFR78B09A393Q con sede legale ad Anita (Fe);

Considerato che:

- l'istanza di derivazione presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è quello Piscicoltura ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. d) della L.R. n.3/1999;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione di area demaniale è assimilabile ad attraversamenti e parallelismi, con cavi e tubi sotterranei, ai sensi della L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;
- la derivazione e l'occupazione demaniale sono ubicate all'interno del Sistema regionale delle aree protette, SIC-ZPS denominata Valli di Comacchio, codice IT4060002 e all'interno del Parco Regionale del Delta del Po, e rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione:

- della domanda di concessione di derivazione sul BURER n. 149 in data 13.05.2020;
- della domanda di concessione di occupazione sul BURER n. 151 in data 31.05.2017;

non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto:

- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po acquisito agli atti in data 26/05/2020 con il n. PG.2020.76417 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante a ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è stato espresso in senso positivo con le seguenti prescrizioni che devono essere contenute nell'atto di concessione:

1. dovranno essere installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;
2. la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il rilascio del DMV/DE (estivo/invernale) indicato dalla pianificazione vigente;

- dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con determinazione n. 2552 del 19/08/2020 e acquisita con Prot. n. PG/2020/121850 del 25/08/2020 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

- del parere della Provincia di Ferrara acquisito agli atti in data 14/07/2020 con il n.PG/2020/100807, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- del nulla osta e valutazione di incidenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po acquisito agli atti in data 18/02/2021 con n. PG/2021/25760, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**)

preso atto della verifica di congruità della derivazione effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Fiume Reno - Monte di Sant'Alberto" codice 060000000000 19 ER, con stato ecologico "scarso", in condizioni di stress idrico presente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegare;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** per la domanda di **concessione di derivazione** pari ad **€ 190,00=**;
- delle **spese di istruttoria** per la domanda di **concessione di aree demaniali** pari ad **€ 75,00=**;
- del **canone di concessione** per concessione di **derivazione** per l'anno **2021** pari ad **€ 237,79=** in ragione di 9 ratei mensili di validità della concessione;
- del **canone di concessione** per concessione di **occupazione di aree demaniali** per l'anno **2021** pari ad **€ 284,21=** in ragione di 9 ratei mensili di validità della concessione;
- del **deposito cauzionale** per concessione di **derivazione** pari ad **€ 317,05=**;
- del **deposito cauzionale** per **occupazione di aree demaniali** pari ad **€ 378,94=**;

ritenuto pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio alla ditta individuale Az. Agr. Travasoni Gianfranco delle concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale e Occupazione delle aree demaniali relative al Fiume Reno in comune di Argenta (Fe) nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione dei disciplinari di concessione allegati al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 12/07/2021 (assunta agli atti al prot.PG/2021/108328 del 12/07/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) **di rilasciare** a Impresa individuale DI PESICULTURA TRAVASONI GIANFRANCO P.IVA 02075910386, C.F. TRVGFR78B09A393Q

con sede legale ad Anita (Fe), nella persona del suo legale rappresentante, le seguenti concessioni alle specifiche condizioni vincolanti, meglio esplicitate nei disciplinari tecnici allegati:

- la **concessione di derivazione di acque pubbliche** superficiali del Fiume Reno, sponda sinistra, in comune di Argenta (Fe), mediante opera di presa fissa costituita da un sifone, con una portata massima di 90 l/s e un volume annuo massimo di prelievo di 64.225 mc, per attività di itticultura (pratica **BO16A0075**);
- la **concessione di occupazione di aree demaniali** per attraversamento in sponda sinistra del Fiume Reno, con sifone di cui al punto precedente, costituito da condotta in ferro del diametro di 300 mm. (e relativa rete plastificata a protezione della bocca di prelievo) che attraversa la golena e l'argine per una lunghezza di 65,28 m e con in sommità un tubo in pvc per l'aspirazione dell'aria, nelle aree al NCT nel Comune di Argenta al Foglio 189, antistante il mappali 86 (pratica **BO17T0022**);

alle seguenti condizioni:

- a) le concessioni si intendono rilasciate al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;
- b) le concessioni hanno decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2030** ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013 e dell'art. 17 della LR n.7/2004), subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nei disciplinari parti integranti del presente atto. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. n.7/2004 nonché dell'art.48 del R.R. n.41/2001, alla revisione o alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'utilizzo del bene demaniale oltre il

termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

- c) le concessioni verranno dichiarate decadute qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- d) le concessioni vengono rilasciate unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo del demanio idrico indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti e sono vincolate a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di demanio idrico, di polizia idraulica e di tutela della risorsa idrica;
- e) l'intestatario delle concessioni è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio delle presenti concessioni, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi saranno a totale carico del Concessionario;

2) di stabilire che le **ulteriori condizioni** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute negli **allegati disciplinari**, parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale, che si intendono contestualmente approvati;

3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2552 del 19/08/2020 e acquisita al prot. n. PG/2020/121850 del 25/08/2020 allegata al presente atto (**allegato 1**)

- del nulla osta e valutazione di incidenza dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po acquisito agli atti in data 18/02/2021 con n. PG/2021/25760 allegato al presente atto (**allegato 2**)

e che tali provvedimenti costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di concessione;

4) di stabilire che i canoni annuali per l'anno 2020 (ai sensi del comma 2 dell'art.20 del R.R. n.41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i.) sono così fissati:

- **canone di derivazione acque** a uso piscicoltura: € **371,05=** calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle Delibere Regionali citate in premessa, di cui è dovuto l'importo di € **237,79=** in ragione di 9 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

- **canone di occupazione aree** a uso attraversamenti e parallelismi, con cavi e tubi sotterranei: € **378,94=** calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., secondo gli aggiornamenti apportati con le Delibere Regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., di cui è dovuto l'importo di € **284,21=** in ragione di 9 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

Tali importi sono stati versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

5) di stabilire che i canoni annui successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. È fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2021 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con gli aggiornamenti degli importi annuali di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di dare atto che le cauzioni, quantificate ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e della L.R. 7/2004, corrispondenti ad una annualità del canone sono stabilite in:

- **cauzione di concessione di derivazione acque:** € **371,05=**

- **cauzione di concessione di occupazione aree:** € **378,94=**

sono state versate anticipatamente al ritiro del presente atto
1) ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00=, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale rilasciata ad Impresa individuale DI PESCI-CULTURA TRAVASONI GIANFRANCO P.IVA 02075910386, C.F. TRVGFR78B09A393Q con sede legale ad Anita (Fe), nella persona del suo legale rappresentante

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: FIUME RENO, sponda sinistra.

Comune: Argenta (Fe) Foglio al Foglio 189, antistante il mappali 86

Concessione per: occupazione aree demaniali per attraversamento con sifone, connesso al prelievo per attività di itticultura, costituito da tubazione in ferro del diametro di 300 mm. che attraversa la golena e l'argine per una lunghezza di 65,28 m, con in sommità un tubo in pvc per l'aspirazione dell'aria

Pratica n. **BO17T0022**, domanda assunta al prot. PGB0/2017/6946 del 29/03/2017

Art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti

ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2030 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi

senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 2552 del 19/08/2020 dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna in allegato al presente atto (**allegato 1**).
- del nulla osta e valutazione di incidenza dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po acquisito agli atti in data 18/02/2021 con n. PG/2021/25760 allegato al presente atto (**allegato 2**).

EPILOGO

Il sottoscritto TRAVASONI GIANFRANCO, nato ad Argenta (Fe) il 09/02/1978, C.F. TRVGFR78B09A393Q, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale DI PESICULTURA TRAVASONI GIANFRANCO P.IVA 02075910386, C.F. TRVGFR78B09A393Q con sede legale ad Anita (Fe), presa visione del presente

Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

DISCIPLINARE CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla ditta individuale DI PESCI CULTURA TRAVASONI GIANFRANCO P.IVA 02075910386, C.F. TRVGFR78B09A393Q con sede legale ad Anita (Fe), nella persona del suo legale rappresentante;

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X 749361, Y 938056, sul terreno in area demaniale, individuato nel Foglio 189, antistante il mappali 86 del NCT del comune di Argenta, in corrispondenza della sponda sinistra del Fiume Reno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "Fiume Reno - Monte di Sant'Alberto" codice 060000000000 19 ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C).

B) Pratica n. **BO16A0075**, domanda assunta al prot. n. PGBO/2016/23513 del 12/12/2016;

C) Il prelievo di risorsa idrica per uso piscicoltura è stabilito per una **portata massima di 90 l/s**, per un **volume annuo massimo** di prelievo di **64.225 mc**;

D) opera di presa è costituita da tubazione fissa in ferro del diametro di 300 mm. Attorno al tubo in alveo sono fissati pali in legno circondati da rete plastificata a protezione del materiale flottante.

E) L'acqua derivata viene immessa in un fossato laterale e tramite canali e paratoie viene distribuita a 17 laghetti della superficie complessiva di ha 16.80.00 per l'allevamento ittico. Prima dell'immissione dell'acqua derivata nel fosso laterale vi è una saracinesca regolata alla portata massima di 90 l/s e che permette apertura e chiusura della derivazione.

F) il prelievo è assimilabile all'uso "Piscicoltura" ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. d) della L.R. n.3/1999;

G) è presente come fonte di approvvigionamento il canale irriguo appartenente al consorzio di Bonifica Comacchiese che sarà disattivato.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 1,60 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,87 m³/s una **portata minima** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovranno essere misurati ogni anno le portate e/o i volumi derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico**

esclusivo del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e **tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30

del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013, è rilasciata fino al **31/12/2030**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, entro il 31/12/2030, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da

parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto TRAVASONI GIANFRANCO, nato ad Argenta (Fe) il 09/02/1978, C.F. TRVGFR78B09A393Q, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale DI PESCI CULTURA TRAVASONI GIANFRANCO P.IVA 02075910386, C.F. TRVGFR78B09A393Q con sede legale ad Anita (Fe), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.